

## **Così *non* fan tutti**

breve scheda informativa  
per capire il pasticcio Lodo-Alfano  
e per capire come ci si regola sul tema nelle liberal  
democrazie europee e nord-europee

Come sempre crediamo, ostinate, che divulgare sapere ed informazioni corrette sia vitale in una democrazia sana, figuriamoci in una democrazia acciaccata e malferma sulle gambe come la nostra, quindi, cercheremo di comprendere e far comprendere di cosa si parla quando si parla di responsabilità delle alte cariche istituzionali. In questa seconda scheda prenderemo in esame la figura del Presidente della Repubblica, le sue mansioni e le sue responsabilità

Prima di iniziare ad occuparci della figura del Capo dello Stato crediamo opportuno fornire un riassunto della responsabilità del Capo del Governo e dei Ministri per come delineato dall'Ordinamento, cioè dalla Costituzione e dalle Leggi Costituzionali

## ► La responsabilità politica del Presidente del Consiglio

---

---

### **Art.95 Costituzione**

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

---

---

### **◆ Riassumendo:**

il Presidente del Consiglio ha la **responsabilità politica** di quanto fa il Governo, in seno al Consiglio dei Ministri è un “primo tra pari”, ha una posizione di supremazia ma non è il “padrone assoluto” del Consiglio, i Ministri e il Presidente **rispondono sempre direttamente del loro operato al Parlamento**, si è voluto evitare un rapporto di subordinazione gerarchica tra Presidente e Ministri, in effetti, memori della sciagurata dittatura fascista, i redattori della Carta Costituzionale hanno voluto impedire che al Presidente del Consiglio un potere eccessivo desse alla testa, facendo venire tentazioni plebiscitarie e dittatoriali.

► **Responsabilità giuridica del Presidente del Consiglio e dei Ministri**

---

**Art. 96. Costituzione**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

---

---

◆ **Riassumendo:**

Il Presidente del Consiglio e i Ministri membri del Consiglio hanno, oltre la responsabilità politica verso il Parlamento, anche **due tipi di responsabilità:**

● **quella civile**, ed in tal caso sono soggetti alla legge esattamente come tutti, se, quindi violano diritti soggettivi devono rispondere della violazione e risarcire secondo quanto dispone il codice civile agli art. 2043 e seguenti,

● **quella penale**,

nel caso di responsabilità penale bisogna distinguere:

**1°) il reato è commesso nell'esercizio e grazie al fatto che Capo del Governo e Ministri sono tali**, sono titolari dell'incarico e delle funzioni ministeriali, allora, secondo il nuovo **articolo 96 della Costituzione**, modificato dalla legge Costituzionale n.1 del 1989, essi rispondono alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato e/o della Camera,

è bene ricordare che l'art. 96 prima che fosse riformulato, prevedeva, invece, che, Capo del Governo e Ministri responsabili di tali reati, così detti propri, fossero posti in stato d'accusa dalle Camere riunite in seduta comune.

## **2°) il reato è comune**

in tal caso Capo del Governo e Ministri sono giudicati dai Tribunali ordinari. E' in tale contesto che negli ultimi anni, da parte del centro-destra si è cercato di introdurre una normativa che creasse una sorta di ombrello protettivo per le più alte cariche dello Stato, tali tentativi sono risultati però, a tutt'oggi, goffi e malfatti. Già con il così detto *lodo Schifani*, cioè con la **Legge n.140 del 2003** si prevedeva che il *Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio, i Presidenti delle Camere e il Presidente della Corte Costituzionale*, nel caso fossero coinvolti in procedimenti penali venissero "immunizzati" da ogni accusa e procedimento penale fintanto che essi rivestivano tali cariche istituzionali, questa "immunità" secondo la legge 140/2003 aveva, poi, anche effetti retroattivi, valeva cioè per procedimenti penali scattati prima che il soggetto fosse approdato alle alte cariche.

Nei confronti dell'articolo 1 Legge n.140/2003, che introduceva questa abnorme immunità, venivano sollevati pesanti dubbi circa la sua costituzionalità, la **Corte Costituzionale**, nel 2004 **si pronunciava per l'incostituzionalità dell'articolo 1, sottolineando che esso violava l'art. 3 della Costituzione in base al quale tutti i cittadini sono eguali innanzi alla legge** ed introduceva una legislazione ad personam che era da considerarsi una grave anomalia.

## Seconda parte



# il Presidente della Repubblica e la Responsabilità del Capo dello Stato

### ► I poteri del Capo dello Stato

Prima di affrontare le responsabilità del Presidente della Repubblica vediamo le modalità per l'elezione i poteri e le prerogative per come sono delineati dalla Costituzione.

### **# Da chi viene scelto il Presidente della Repubblica**

---

#### *Titolo II - il Presidente della Repubblica*

#### **Art. 83. Costituzione**

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

---

---

Il Presidente della Repubblica **viene dunque eletto dalle Camere riunite in seduta comune e dai delegati delle Regioni**, data l'importanza della votazione è richiesta la ***maggioranza qualificata dei componenti l'Assemblea:***

**il candidato diviene Presidente se i 2/3 (due terzi) dei parlamentari e dei delegati regionali gli danno il voto,** se, dopo tre votazioni a maggioranza qualificata non si dovesse raggiungere l'accordo sul candidato, a partire dalla quarta votazione, basterà la maggioranza assoluta, ovvero basterà che sul nome del futuro Presidente converga la metà più uno del particolare corpo elettorale che sceglie il Presidente.

### **# Il perché delle maggioranze qualificate**

Il Costituente, considerando l'alto profilo del Presidente e le sue funzioni di garanzia, ha stabilito questi criteri più severi per l'elezione alla carica di Capo dello Stato, ed in effetti ha voluto che esso non fosse espressione della maggioranza presente in Parlamento, ma che fosse scelto con il concorso e la partecipazione di tutte le forze politiche rappresentate nelle due Camere, tant'è che i delegati delle Regioni sono scelti anche tra le minoranze.

## **# I requisiti per divenire Capo dello Stato**

Gli unici requisiti richiesti sono:

- la *cittadinanza* italiana
- *l'età* non inferiore ai cinquanta anni
- il pieno *godimento dei diritti civili e politici*

## **# I poteri del Capo dello Stato**

Nulla si crea e nulla si distrugge, anche in campo costituzionale vale questa massima: l'Ordinamento della nostra Repubblica, la Costituzione hanno, come ovvio, profonde radici storiche, tali radici hanno spesso giocato un ruolo decisivo nella formazione della Carta Costituzionale.

I governi parlamentari si sono sviluppati, si son “fatti le ossa” in regimi monarchici, regimi monarchici in cui il re non era più assoluto, ma aveva progressivamente “mollato” i suoi poteri esecutivi, poteri esecutivi che venivano esercitati da ministri e capi del Governo scelti dal Parlamento.

La figura del Presidente della Repubblica, nella nostra ed in molte altre liberal-democrazie ha continuato e continua a riproporre questo schema.

Il Capo dello Stato, dunque, è una sorta di “monarca democratico” che “regna ma non governa”, un “monarca democratico” *super partes*, che, nell'esercizio delle sue prerogative, ha una vitale funzione di equilibrio e di garanzia.

→ **Cosa può fare in concreto e cosa non può fare il Presidente che “regna ma non governa”**

L'articolo 87 della Costituzione fa un elenco dei compiti del Presidente della Repubblica

---

***Art. 87. Costituzione***

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

---

---

# www.direfarepensare.it

*direfarepensare@gmail.com*

---

---

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

---

I poteri del Capo dello Stato a leggere distrattamente la Costituzione sembrerebbero quasi debordanti e sembrerebbero investire anche il potere esecutivo, ad esempio, tramite la nomina del Presidente del Consiglio:

### **Art. 92.**

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Secondo l'Art. 88 può addirittura sciogliere anticipatamente le Camere:

**Art. 88.**

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Il Presidente della Repubblica parrebbe finanche intervenire nel potere legislativo, promulgando leggi o rinviando le leggi alle Camere secondo gli articoli costituzionali:

**Art. 73.**

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

**Art. 74.**

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Nella realtà, però, gli atti del Presidente della Repubblica più che un potere decisionale nel campo del potere esecutivo o legislativo manifestano e sottolineano **la funzione principale del Capo dello Stato, per come è stata disegnata dalla storia e dai Costituenti: una funzione soprattutto di controllo, di coordinamento di guida morale e di garanzia.**

**Il Capo dello Stato, infatti, in molti degli atti, soprattutto quelli attinenti al potere esecutivo, sopra illustrati, ha bisogno della controfirma del Capo del Governo e dei Ministri (Art.89 Cost.Rep.), mentre la sua “intromissione” nella funzione legislativa, funzione che spetta, come si sa, al Parlamento, è, soprattutto, una “intromissione” di garanzia e di controllo sul singolo atto legislativo che rinvia alle Camere; perfino in quella delicata e particolare ipotesi in cui il Presidente può decidere di sciogliere le Camere, nella realtà e nella forma esso non può agire d'imperio e da solo, con ciò, dunque è, davvero, un *“re che regna ma non governa”* né legifera, diciamo noi.**

Non si creda, però, che la funzione di coordinamento, di consiglio e di garanzia sia robetta: è proprio quando il sistema viene sconvolto da tensioni politiche, economiche, sociali è proprio quando la Nazione pare perdere la bussola, che la figura del Presidente della Repubblica può assumere, assume, ed ha assunto un rilievo vitale per il Paese.

Il Presidente, scelto, come visto, da uno schieramento di “grandi elettori” che è assai ampio e coinvolge le Regioni, la maggioranza e le opposizioni, è figura *super partes*; capace di garantire, proprio nei momenti di crisi, non solo il rispetto delle Leggi e della Costituzione, ma di indurre grazie alla “*persuasione morale*” Governi muscolari, Parlamenti rissosi, maggioranze e opposizioni facinorose a più miti consigli, assumendosi così il compito di “paciere” e “pompiere” istituzionale.

Molto, è ovvio, nei casi di turbolenze politiche e sociali, conterà la personalità del Capo dello Stato, la sua capacità di mantenersi in equilibrio, di essere privo di partigianeria, di suscitare la stima ed il rispetto di tutti i cittadini, qualunque sia il loro credo politico.

## ► La responsabilità del Capo dello Stato

---

---

### **Art. 90.**

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

---

---

Come abbiamo visto la figura del Capo dello Stato è stata disegnata nella Costituzione come quella di “*un re repubblicano*” “*che regna ma non governa*”, una figura di garanzia, di controllo e di equilibrio tra i vari Poteri: quello Esecutivo, quello Legislativo e quello Giudiziario. E' proprio il suo essere un re senza corona ed un re che non può imporre sue volontà in campo esecutivo o tanto meno in campo legislativo che fa sì che il Presidente della Repubblica sia irresponsabile per le sue azioni politiche.

L'irresponsabilità di cui stiamo scrivendo non significa che il Presidente possa fare le boccacce in tivù o cacciarsi le dita nel naso o grattarsi il sedere o insultare chiunque, ma significa che la Costituzione non ha previsto che il Capo dello Stato debba giustificare il proprio operato politico a qualche altro organo Istituzionale.

Non potremmo comprendere appieno tale irresponsabilità politica se non ripetessimo quanto detto prima: gli atti esecutivi come anche quelli legislativi che il Capo dello Stato compie devono essere sempre controfirmati dal Capo del Governo e dai Ministri, il potere esecutivo, come quello legislativo non sono esercitati dal Presidente, il Capo dello Stato di quei poteri è, come scritto, un controllore, la sua azione consiste nel vigilare che Governo e Parlamento rispettino la Legge e la Costituzione, ecco, infatti, quanto prevede l'Art. 89 della Costituzione:

---

**Art. 89.**

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

---

E proprio perché è un “re” che regna ma non governa né legifera e proprio perché la sua figura ed i suoi compiti sono particolari, che, il Presidente della Repubblica, **risponderà delle azioni politiche compiute nell'esercizio delle sue funzioni, solo e soltanto in un caso: se, rinnegando la sua alta missione, si macchierà di alto tradimento**, come prescrive, infatti **l'Art. 90 della Costituzione:**

*Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.*

quindi complotterà contro la Nazione con potenze straniere, pregiudicando gli interessi nazionali e/o cercando di sovvertire l'Ordinamento, oppure, attentando alla Costituzione, cercherà di mutare il dettato costituzionale con mezzi non consentiti dalla Carta medesima.

**Nel caso in cui, invece, il Capo dello Stato compia reati comuni egli, almeno formalmente, ne risponde come chiunque altro**, vi è da dire che, secondo la dottrina, allo scopo di evitare incriminazioni politicamente strumentalizzate contro il Presidente della Repubblica

non si possa procedere penalmente fino a che resti in carica.

In effetti, in altri paesi europei, il cui Ordinamento prevede la figura del Capo di Stato, come Francia e Germania, si è fatto in modo di “immunizzare” da procedimenti penali, almeno per tutta la durata dell'alto incarico, chi riveste la carica presidenziale.

◆**Riassumendo:**

**#Compiti e poteri del Presidente della Repubblica**

Il Capo dello Stato secondo il dettato costituzionale, è garante della legalità e della legalità costituzionale.

Posto al crocevia dei Poteri: quello Legislativo, quello Esecutivo e quello Giudiziario, figura *super partes* “**vigila sulla correttezza dei comportamenti costituzionali**” - Valerio Onida - “La Costituzione” Ed. Il Mulino -

La sua figura risulta decisiva nei momenti di crisi, grazie alla “*persuasione morale*” , grazie al suo essere *super partes* può, infatti, indurre Governi muscolari, Parlamenti rissosi, maggioranze e opposizioni facinorose a più miti consigli, assumendosi, così, il compito di “paciere” e “pompiere” istituzionale.

Il Presidente della Repubblica dal punto di vista degli atti che compie è un “re” che regna ma non governa, né legifera, i suoi atti abbisognano quasi sempre della controfirma del Capo del Governo e dei Ministri quando toccano l'ambito legislativo o l'ambito esecutivo.

### **#Responsabilità del Capo dello Stato**

E' proprio il suo essere un re senza corona ed un re che non può imporre sue volontà in campo esecutivo o tanto meno in campo legislativo che fa sì che il Presidente della Repubblica sia irresponsabile per le sue azioni politiche.

**risponderà delle azioni politiche compiute nell'esercizio delle sue funzioni, solo e soltanto in un caso: se, rinnegando la sua alta missione, si macchierà di alto tradimento, come prescrive, infatti l'Art. 90 della Costituzione:**

*Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.*

**Nel caso in cui, invece, il Capo dello Stato compia reati comuni egli, almeno formalmente, ne risponde come chiunque altro, vi è da dire che, secondo la dottrina, allo scopo di evitare incriminazioni politicamente strumentalizzate contro il Presidente della Repubblica non si possa procedere penalmente fino a che resti in carica.**

---

---

**www.direfarepensare.it**  
*direfarepensare@gmail.com*

---

---

## LINK UTILI

→ <http://www.quirinale.it/index.aspx>

→ [http://www.mulino.it/edizioni/primopiano/campagne/scheda\\_campagne.php?ISBNART=11802&campagna=fui](http://www.mulino.it/edizioni/primopiano/campagne/scheda_campagne.php?ISBNART=11802&campagna=fui)

→ [http://it.wikipedia.org/wiki/Presidente\\_della\\_Repubblica\\_Italiana#Elezione](http://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_della_Repubblica_Italiana#Elezione)

**[www.direfarepensare.it](http://www.direfarepensare.it)**  
[direfarepensare@gmail.com](mailto:direfarepensare@gmail.com)